

REFERENDUM 22 e 23 MARZO 2026

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e **gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore;

2. (omissis)

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un **periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo** giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, **in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato per non indurre incertezze dovrà riportare l'esatta formulazione normativa più sopra indicata.**

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione **entro il giorno di lunedì 02 marzo** (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio elettorale comunale o scaricabile dal sito.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all' Ufficio Elettorale al num. 079-767623

Ittireddu, lì 09-02-2026

IL SINDACO
Dott. Franco Campus